

OGGETTO: POS – ADEMPIMENTO OPERATIVO DAL 30 GIUGNO 2014

Riferimenti: **Art. 15, commi 4 e 5, D.L. n. 179/2012, Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24/01/2014 e successivo comunicato stampa del 27/01/2014;**
Art. 9 comma 15-bis D.L. n. 150/ 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 2014;
Risposta all'interrogazione parlamentare 11/06/2014 n. 5-02936

Dopo la “proroga” concessa con la legge 15 del 2014 relativo alla conversione del D.L. 150/2013, il 30 giugno 2014 è prevista l’operatività del POS per professionisti, artigiani e commercianti.

Il Decreto Legge n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) all’art. 15 prevede che “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.”

L’operatività della nuova disposizione era stata rinviata all’emanazione di uno o più Decreti attuativi, per stabilire “gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati”, nonché l’eventuale “estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, ha emanato il Decreto 24/01/2014, pubblicato sulla G.U. 27/01/2014, n. 21, contenente le istruzioni operative della disposizione in esame.

L’adempimento riguarda esclusivamente le “*carte di debito*” ma ciò non esclude che si possano “**accettare**” anche altre tipologie di pagamenti elettronici (ad esempio, carte di credito).

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ADEMPIMENTO**SOGGETTI TENUTI ALL’ADEMPIMENTO**

Sono interessati all’adempimento in esame tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

IMPORTO MINIMO PER L’UTILIZZO DEL POS

Il Decreto attuativo ha limitato l’applicazione dell’adempimento ai **pagamenti superiori a € 30**.

APPLICAZIONE DELL’ADEMPIMENTO

Dal **30 giugno 2014**, l’adempimento riguarda tutti gli esercenti attività d’impresa e professionale, senza nessuna esclusione in base al volume d’affari o alle modalità di svolgimento dell’attività.

RINVIO A SUCCESSIVO DECRETO

Con un (eventuale) “successivo decreto” possono essere individuate **nuove soglie di importo minimo per i pagamenti elettronici**, nonché l’estensione dell’adempimento ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con “tecnologie mobili”.

ORGANIZZARE L'IMPRESA O LO STUDIO AL NUOVO ADEMPIMENTO

Per poter adempiere alla novità introdotta, l'imprenditore o il professionista deve attivare il terminale POS con la propria banca, concordando le relative condizioni economiche.

LA NUOVA DISPOSIZIONE IN SINTESI

Limite minimo del pagamento	Nessuno è tenuto ad accettare pagamenti con il POS per somme inferiori a trenta euro .
Decorrenza dell'adempimento	La decorrenza dell'adempimento è stata fissata al giorno 30/6/2014 per tutte le imprese ed i professionisti .
Estensione dell'adempimento prevista in un futuro decreto	Con un futuro decreto possono essere individuate nuove soglie minime per le operazioni da eseguire con il POS e l'estensione dell'adempimento ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con "tecnologie mobili".

IL PARERE DI ALCUNE CATEGORIE PROFESSIONALI**Consiglio Nazionale Forense – Circolare 10 c del 20/5/2014**

Gli avvocati si sono espressi sul nuovo adempimento con la circolare 10 c del 20/05/2014, ritenendo che "la disposizione in parola introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all'avvocato di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito", concludendo che nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito.

Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro 29/05/2014 n. 12

I consulenti del lavoro si sono espressi sul nuovo adempimento con la circolare n. 12 del 29/05/2014 della loro Fondazione studi, ritenendo che "la normativa vigente (...) non obbliga di fatto i professionisti all'installazione del POS; bensì consente ai committenti di poter optare per il pagamento elettronico in caso di fatture superiori all'importo di 30 euro."

Anche la Fondazione Studi Consulenti del lavoro ritiene che "La mancata installazione del POS non produce dunque un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito; bensì obbligherebbe il professionista ad attivare le misure di recupero del credito così come previste dalla normativa. Di conseguenza nessun obbligo di installazione del POS è posto a carico dei professionisti."

Orientamento del Ministero dell'Economia e Finanze – risposta all'interrogazione parlamentare 11.6.2014 n. 5-02936

Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e Finanze ha riferito in parlamento in data 11/06/2014 su problematiche relative al POS, precisando che la normativa in vigore non prevede nessuna sanzione nel caso in cui il professionista (o l'imprenditore) non potesse accettare pagamenti con moneta elettronica.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it